



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

29.11.2023

---

## **Rapporto esplicativo concernente la revisione del novembre 2023 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia**

---

## Indice

1.	Punti essenziali del progetto .....	1
1.1	Fotovoltaico.....	1
1.2	Adeguamento dovuto alla modifica dell'aliquota IVA.....	1
1.3	Contributi d'investimento per l'energia idroelettrica – verifica caso per caso se si sospetta una redditività eccessiva.....	1
2.	Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni.....	2
3.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	2
4.	Commento ai singoli articoli .....	2

## 1. Punti essenziali del progetto

### 1.1 Fotovoltaico

Il Consiglio federale determina i tassi della remunerazione unica (RU) per gli impianti fotovoltaici nell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03). Per questo motivo, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) riesamina periodicamente i tassi applicati. Dal 1° aprile 2024 è eliminato il contributo di base ancora esistente per gli impianti con una potenza fino a 5 kW. I tassi dei contributi legati alla potenza sono ridotti di 20 franchi per gli impianti con una potenza inferiore a 30 kW, tanto integrati quanto annessi e isolati.

Con la totale abolizione del contributo di base e la riduzione dei contributi legati alla potenza per la parte della potenza inferiore a 30 kW si introduce un incentivo alla costruzione di impianti più grandi per sfruttare possibilmente tutta la superficie idonea di un tetto ai fini della produzione di elettricità: grazie a tale riduzione, la remunerazione totale per gli impianti più piccoli e quindi più costosi diminuisce in misura maggiore rispetto agli impianti più grandi. Ciò rende più interessante sul piano economico l'esercizio di impianti di dimensioni maggiori. Inoltre, si osserva attualmente una fase di forte sviluppo nell'ampliamento degli impianti fotovoltaici: rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, infatti, nei primi sette mesi del 2023 è stato registrato un aumento del 75 per cento della potenza degli impianti per cui era stata chiesta una promozione. Oltre ai nuovi mezzi di promozione introdotti dal 2023 per le aste cui partecipano gli impianti senza consumo proprio, ciò è da ricondurre in particolare alla forte crescita degli impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la cui potenza per cui è stata chiesta una promozione è aumentata di oltre il 60 per cento. Per il 2023 l'UFE prevede nel complesso uno sviluppo di 1300–1500 MW. In questo contesto, le misure di promozione attuali appaiono più che adeguate e giustificano in particolare l'ulteriore riduzione del contributo legato alla potenza fino a 30 kW. Per questo segmento, due studi di valutazione<sup>1</sup> dell'UFE mostrano anche un significativo effetto domino che la riduzione proposta intende contrastare.

### 1.2 Adeguamento dovuto alla modifica dell'aliquota IVA

La modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto vigente dal 1° gennaio 2024 rende necessaria una modifica degli articoli 16 capoverso 4 e 96b capoverso 4 OPEn. Per evitare di dover essere nuovamente modificate in occasione di future variazioni dell'aliquota IVA, le disposizioni dell'OPEn contengono ora la formula di calcolo piuttosto che la specifica percentuale di riduzione.

### 1.3 Contributi d'investimento per l'energia idroelettrica – verifica caso per caso se si sospetta una redditività eccessiva

Gli impianti idroelettrici vengono adeguati singolarmente alle condizioni specifiche del sito in un'ampia varietà di configurazioni. Anche la valutazione economica avviene quindi individualmente. Se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti (art. 29 cpv. 3 lett. b<sup>bis</sup> LEne), il Consiglio federale può prevedere una verifica concreta di singole domande. A tal fine, nel numero 2 dell'allegato 4 OPEn, «Calcolo per gli impianti idroelettrici», viene proposta una regolamentazione che consente di tenere conto della speciale situazione degli impianti idroelettrici. In caso di una verifica con-

---

<sup>1</sup> Externe Evaluation der Einmalvergütungen für Photovoltaik-Anlagen und der Zusammenschlüsse zum Eigengebrauch (ZEV) 2018 bis 2020, UFE 2022

Externe Evaluation der Einmalvergütungen für Photovoltaikanlagen und der Erfahrungen mit dem Eigenverbrauch in den Jahren 2014 bis 2017, UFE 2020

creta, il promotore del progetto deve presentare il calcolo della redditività aziendale e illustrare le ipotesi formulate. Su questa base, l'UFE verifica la plausibilità del calcolo della redditività e corregge il contributo d'investimento in caso di redditività eccessiva.

## **2. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni**

Le modifiche dell'ordinanza non causano ripercussioni finanziarie, a livello di personale o di altro tipo di rilievo per Confederazione, Cantoni o Comuni.

## **3. Ripercussioni su economia, ambiente e società**

L'incentivo a costruire impianti fotovoltaici più grandi grazie alla riduzione del contributo legato alla potenza si ripercuote positivamente sul potenziamento di questa tecnologia e contribuisce allo sviluppo auspicato delle energie rinnovabili in Svizzera. Gli adeguamenti delle disposizioni sulla remunerazione unica di grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEnE comportano una maggiore sicurezza degli investimenti e hanno quindi un effetto positivo sulle possibilità di realizzazione di tali impianti.

## **4. Commento ai singoli articoli**

### *Art. 8*

Poiché da quest'anno non sono stati presi nuovi impegni nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (cfr. art. 38 cpv. 1 lett. a LEnE), non sussiste alcun diritto di scegliere se richiedere una remunerazione per l'immissione di elettricità o una remunerazione unica. Per gli impianti fotovoltaici è disponibile solo la remunerazione unica. Con l'eliminazione dell'articolo 24 capoverso 1 lettera a LEnE, il Consiglio federale non deve neanche più prevedere alcun limite superiore di potenza per la remunerazione unica. L'articolo 8 diventa pertanto superfluo e deve essere abrogato.

### *Art. 16 cpv. 4*

Al posto della menzione della concreta aliquota percentuale per la riduzione del premio per l'immissione in rete, viene introdotta la formula di calcolo.

### *Art. 30 cpv. 2*

Il termine di notifica per il passaggio alla commercializzazione diretta era stato già ridotto da tre mesi a un mese con la revisione OPEn entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Tuttavia il passaggio può essere effettuato, come finora, solo per la fine di un trimestre. Al fine di uniformare i processi, il termine di disdetta per l'uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è adeguato al termine di notifica per il passaggio alla commercializzazione diretta. Pertanto, in futuro per l'uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità vi sarà un termine di disdetta di un mese. Tale uscita continuerà a essere possibile solo per la fine di un trimestre, poiché Pronovo versa la remunerazione per l'immissione di elettricità trimestralmente (cfr. art. 25 cpv. 1 OPEn).

### *Art. 31 cpv. 2*

Il nuovo capoverso 2 esclude esplicitamente che, dopo essere usciti o essere stati esclusi dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, i gestori di impianti fotovoltaici possano chiedere una remunerazione unica per la parte di impianto con cui avevano già partecipato al sistema. Tuttavia, se un tale impianto viene ampliato, nulla impedisce il versamento di una remunerazione unica per l'ampliamento in questione.

#### *Art. 46d cpv. 1*

Dalle prime due aste per la remunerazione unica è emerso che, per i progetti previsti, un periodo di messa in esercizio di 18 mesi è piuttosto stretto. Di conseguenza, in occasione della consultazione è stato chiesto di prolungare questo termine a 24 mesi, richiesta che deve essere accolta.

#### *Art. 46h lett. n-p*

Sempre nell'ambito della consultazione sulle modifiche dell'OPEn è stato proposto di pubblicare ulteriori valori significativi della potenza relativi alle offerte pervenute e alle offerte aggiudicate nell'ambito delle aste per la remunerazione unica. In questo modo può essere mostrato per quali dimensioni di impianto le aste determinano un incremento della potenza installata. Anche questa richiesta deve essere accolta con l'integrazione dell'articolo 46h.

#### *Disposizioni relative alla remunerazione unica per grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne*

In occasione della consultazione, sono state avanzate anche proposte di miglioramento della struttura delle disposizioni relative alla remunerazione unica per grandi impianti fotovoltaici di cui all'articolo 71a LEne. Di conseguenza, all'articolo 46p<sup>bis</sup> sono integrate disposizioni sulle conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto. Ad esempio l'UFE può adeguare il periodo di riferimento per la notifica della produzione netta o prendere in considerazione la produzione media di un periodo corrispondente con produzione normale per un periodo con interruzioni straordinarie.

La garanzia di principio viene revocata se i requisiti per il diritto non sono rispettati al momento della notifica della produzione netta (cpv. 1) e continuano a non essere rispettati dopo un eventuale adeguamento del periodo di riferimento (cpv. 2 e 3).

L'articolo 46k capoverso 1 chiarisce come deve essere inteso il requisito dell'immissione parziale di elettricità. L'elemento determinante è che la potenza dell'impianto che viene messa in esercizio e allacciata alla rete elettrica entro il 31 dicembre 2025 consenta una produzione annua di almeno il 10 per cento della produzione attesa dell'intero impianto previsto o 10 GWh di energia elettrica all'anno. Il fattore decisivo per il raggiungimento di questa soglia dovrebbe essere il fatto che l'impianto produca effettivamente elettricità e che questa venga anche utilizzata. Il fatto che ciò avvenga attraverso l'immissione nella rete elettrica o il consumo effettivo nel luogo di produzione è di minore importanza.

#### *Calcolo dei costi scoperti e del contributo d'investimento nel singolo caso (art. 63 cpv. 3, art. 83 cpv. 3, art. 87m cpv. 3 e art. 87z<sup>ter</sup> cpv. 3)*

Per tenere conto delle circostanze particolari dell'energia idroelettrica, i richiedenti devono ora presentare un calcolo della redditività aziendale nel corso di una verifica caso per caso. Nel caso delle altre tecnologie, le basi e i formulari necessari per la valutazione caso per caso saranno forniti dall'UFE come in precedenza. Per chiarire questa differenza, i corrispondenti articoli vengono adeguati alle varie tecnologie.

#### *Allegato 2.1 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici*

Nei numeri 2.8 e 2.9 vengono stabiliti gli importi della remunerazione unica per gli impianti che saranno messi in esercizio dal 1° aprile 2024. Il contributo di base è ora pari a zero franchi per tutte le classi di potenza. Inoltre, gli importi del contributo legato alla potenza nella classe di potenza inferiore a 30 kW sono ridotti.

Nella versione italiana della tabella relativa al periodo di utilizzazione degli impianti di cui all'articolo 71a LEne (n. 6), il termine «convertitore» è sostituito con il termine più in uso «inverter».

#### *Allegato 2.2 Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici*

Adeguamento di carattere redazionale del termine «costi non ammortizzabili» al tenore di cui all'articolo 29 capoverso 3 lettera b<sup>bis</sup> LEne (costi scoperti).

*Allegato 4*      Calcolo per gli impianti idroelettrici

L'UFE effettua un controllo di massima della redditività eccessiva per ogni domanda. In presenza di indizi di una probabile redditività eccessiva, il richiedente deve presentare, ai fini della verifica caso per caso, il calcolo della redditività utilizzato per la decisione di investimento. Per la verifica caso per caso, vengono richiesti i documenti necessari a questo fine. Il richiedente deve dimostrare di avere costi scoperti o di necessitare del contributo d'investimento richiesto per la realizzazione del progetto. L'UFE verifica i parametri/le ipotesi e dispone il contributo d'investimento. Per valore atteso citato al numero 2.2 lettera b si intende uno scenario dei prezzi medio e un volume d'acqua medio, e con aiuti finanziari alla lettera d, oltre al contributo d'investimento, devono essere indicati in modo trasparente in particolare eventuali contributi in relazione al risanamento ecologico e/o altri contributi.